

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPELLO
(Approvato con deliberazione del C.C. nr. 49 del 29.12.2017)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di sorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e Requisiti dei dati personali

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Obblighi degli operatori
- Art. 12 – Accertamento di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia
- Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 – Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 15 – Sicurezza dei dati
- Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante i sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Spello, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Municipale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30.06.2003, nr. 196 e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 08 aprile 2010.
3. *Vengono inoltre osservate le “ Linee Guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 08 aprile 2010” redatte dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia in Collaborazione con l’autorità garante per la protezione dei dati personali e le direttive del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale .*

ART. 2
(DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “ dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l’Ente Comune di Spello, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “ responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “ incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “ diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 (FINALITA')

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Spello, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. La visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere potrà essere effettuata presso i locali del Comando di Polizia Municipale del Comune di Spello, dove sono anche posizionati i monitor per la visione delle immagini.

Previa stipula di apposita convenzione, la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere potrà essere effettuata anche presso i locali della Stazione Carabinieri di Spello.

3. Le finalità del suddetto impianto demandate al Comune di Spello, sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la vigilanza sul traffico pedonale e veicolare per consentire l'immediata adozione di idonee misure di intervento;
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

4. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Spello, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello Stato sul territorio comunale.

ART. 4 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

2. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non

rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

3. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
5. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 (NOTIFICAZIONE)

1. Il Comune di Spello, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali, laddove ricorrono i presupposti.

ART. 6 (RESPONSABILE)

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, residenti e domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Spello presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette / CD o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 7

(PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO)

1. L'accesso ai locali sala di controllo ove avviene il trattamento dei dati personali rilevati con i sistemi di videosorveglianza è consentito, oltre che al Comandante della Polizia Municipale ed al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso il Comando Polizia Municipale e al personale appartenente alle forze di Polizia dello Stato , autorizzati dal predetto Comandante, nonché agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi a persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzate, per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Municipale.

4. Il Responsabile della Gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 8

(NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA)

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Polizia Municipale.

2. Gli incaricati andranno nominati tra Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Comando Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e di Ufficiale o Agente di Pubblica sicurezza e, esclusivamente per le operazioni di natura strettamente tecnica, a tecnici in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'ottenimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

ART. 9
(ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE)

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al titolare, al responsabile, ed agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 10
(MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi di cui al precedente art. 3 con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.
2. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il tempo massimo consentito dalla legislazione in materia. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati raccolti per finalità di sicurezza urbana è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".
4. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

ART. 11
(OBBLIGHI DEGLI OPERATORI)

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, salvo esplicita richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di sicurezza urbana, e con il rispetto delle procedure di sicurezza stabilite da Responsabile ed atte a garantire la riservatezza dei dati personali.
4. La mancata osservanza degli obblighi previste al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12

(ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA)

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 13

(INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA)

1. Il Comune di Spello, conformemente a quanto disposto e qualora previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, nr. 196, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 14

(DIRITTI DELL'INTERESSATO)

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere risposta, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta;
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernente persone decedute possono essere esercitate da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 15 (SICUREZZA DEI DATI)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

ART. 16

(CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 17

(MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI)

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Spello e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 18
(COMUNICAZIONE)

Accesso Atti Videosorveglianza

1. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
2. In presenza di un fatto reato, il cittadino persona offesa può entro il termine di una settimana richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta. E' sufficiente compilare il modulo predisposto e trasmetterlo unitamente a copia della denuncia\querela effettuata.
3. In caso di incidente stradale, le Forze di Polizia intervenute provvederanno direttamente alla richiesta per il blocco delle immagini.
4. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di una settimana dal fatto-reato entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata.
5. Con delibera di Giunta Comunale verrà fissato l'importo relativo alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.
6. Le richieste formulate dalle Forze dell'Ordine, devono essere necessariamente presentate in forma scritta su carta intestata del Comando di appartenenza
7. le richieste formulate da altri Settori del Comune o da Enti esterni devono essere presentate in forma scritta su carta intestata,
8. Ogni richiesta ricevuta riceverà opportuna valutazione in merito alla possibilità o meno di evasione
9. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Spello a favore di altri soggetti è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
10. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro autorità.
11. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Legislativo 30.06.2003, nr. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressioni di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 19
(TUTELA)

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20
(MODIFICHE REGOLAMENTARI)

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.